

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 24 giugno 2002, n. 11 “Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico”;
- rilevato che l’art. 25 (Disposizioni attuative) stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale siano disciplinate le modalità di presentazione delle domande, i criteri di definizione e di valutazione della spesa ammissibile per la concessione degli interventi finanziari e delle agevolazioni di cui agli articoli 11 (Interventi finanziari a favore dei Comuni), 13 (Agevolazioni – (per la delocalizzazione di opere pubbliche), 16 (Agevolazioni ai privati) e 19 (Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici), nonché ogni altro adempimento o aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi, nonché i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari;
- esaminati i documenti predisposti dal Dipartimento territorio e ambiente e dal Dipartimento Opere Pubbliche (per gli aspetti connessi con le agevolazioni a favore dei privati) dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche nei quali sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande, i criteri di definizione e di valutazione della spesa ammissibile per la concessione degli interventi finanziari e delle agevolazioni di cui agli articoli 11 (Interventi finanziari a favore dei Comuni), 13 (Agevolazioni – (per la delocalizzazione di opere pubbliche), 16 (Agevolazioni ai privati) e 19 (Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici), nonché ogni altro adempimento o aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi, nonché i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari;
- visto il parere favorevole espresso dal C.P.E.L. (Consiglio permanente degli Enti Locali) in data 25.02.2003 con le seguenti osservazioni (i riferimenti ai capitoli sono relativi al testo allegato alla presente deliberazione):
  - al punto C.2.3, di seguito indicato, (Caratteristiche degli interventi ammessi alle agevolazioni) ultimo paragrafo: pur concordando in via generale sull’articolato, si propone di ammettere al beneficio gli interventi di recupero o di nuova costruzione, escluso il valore relativo all’acquisto del bene originario (terreno o immobile);
  - al punto C. 5, di seguito indicato, (Estinzione anticipata del mutuo): considerato il notevole intervento pubblico, in senso generale, si ritengono insufficienti le due semestralità, a titolo di penale, previste per l’estinzione anticipata del mutuo;
  - al punto C. 6, di seguito indicato, (Alienazione): si propone di integrare l’articolato nel modo seguente: “ I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a non alienare o cedere l’abitazione o l’edificio finanziato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione, fatto salvo che la cessione o l’alienazione non avvenga in linea ereditaria”;
- ritenuto che le singole osservazioni del C.P.E.L., riportate al punto precedente, siano parzialmente accoglibili in linea di principio, e che, pertanto sono state apportate le modifiche ed integrazioni del caso al Paragrafo C del testo, oltre che alcune integrazioni e specificazioni di dettaglio di carattere tecnico;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data 30.12.2002 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente dell’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Franco Vallet;

- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare le modalità di presentazione delle domande, i criteri di definizione e di valutazione della spesa ammissibile per la concessione degli interventi finanziari e delle agevolazioni di cui agli articoli 11 (Interventi finanziari a favore dei Comuni), 13 (Agevolazioni – (per la delocalizzazione di opere pubbliche), 16 (Agevolazioni ai privati) e 19 (Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici), nonché ogni altro adempimento o aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi, nonché i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari, allegati alla presente deliberazione;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 - 3° comma - della L.R. n. 11/2002.

## **Paragrafo A. Ambito di applicazione della legge**

### **A.1 Individuazione delle aree che possono essere oggetto di delocalizzazione**

L'art. 2 individua due tipologie di aree a rischio dalle quali possono essere delocalizzate le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo:

- le aree ad alta pericolosità costituite dalle:
  - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 11/1998;
  - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998.
  
- le zone a media pericolosità costituite dalle:
  - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 11/1998;
  - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.

La classificazione di tali aree deve essere stata definitivamente approvata dalla Giunta regionale secondo le procedure stabilite dalla l.r. 11/1998 come definite dalla deliberazione di Giunta n. 422/1999. Pertanto le aree classificate ai sensi della lettera e) del comma 1 del paragrafo A del capitolo 1 della deliberazione di Giunta n. 422/1999 come Fc o Ic non possono essere oggetto di delocalizzazione fino a quando non si sia proceduto agli approfondimenti necessari per la loro perimetrazione e classificazione definitiva.

In modo analogo sono escluse dalle procedure di delocalizzazione di cui alla legge le aree soggette a vincoli temporanei di inedificabilità a seguito dell'applicazione del Piano dell'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po (PAI), dell'art. 27 della l.r. 5/2001 o di qualunque altra specifica norma di limitazione di uso del territorio per rischio idrogeologico.

### **A.2 Individuazione degli immobili da delocalizzare**

L'individuazione degli immobili da delocalizzare, ubicati in un'area a rischio, può essere effettuata:

- dal proprietario dell'immobile solo se questo è ubicato in una delle aree ad elevata pericolosità (punto 1 del precedente paragrafo 1A): la delocalizzazione ad iniziativa

privata è disciplinata all'art. 8 della legge e le relative procedure sono definite al punto seguente;

- dal Piano di delocalizzazione di cui all'art. 4 della legge, secondo le modalità e le procedure definite al punto seguente.

I Comuni e le Comunità Montane possono inoltre procedere alla delocalizzazione di opere pubbliche di loro proprietà anche in assenza del Piano di delocalizzazione così come previsto all'art. 10 della legge secondo le procedure definite al punto seguente.

### A.3 Individuazione delle aree di rilocalizzazione

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge, le aree oggetto di rilocalizzazione devono essere situate al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 11/1998 o a qualsiasi altro titolo.

Gli ambiti inedificabili di cui all'art. 38 della l.r. 11/1998 sono quelli per i quali le specifiche discipline di uso vietano la realizzazione di nuove costruzioni e pertanto:

- a) aree di frana classificate ad alta e media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 11/1998;
- b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A e B individuate ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 11/1998;
- c) aree ad elevato e medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 11/1998.

Per quanto riguarda le aree a bassa pericolosità, l'intervento edilizio deve essere conforme alla specifica disciplina di uso fissata.

Sono inoltre esclusi gli interventi di rilocalizzazione in aree sottoposte a vincoli temporanei di inedificabilità a seguito dell'applicazione del Piano dell'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del fiume Po (PAI), dell'art. 27 della l.r. 5/2001 o di qualunque altra specifica norma di limitazione di uso del territorio per rischio idrogeologico.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 inoltre deve essere privilegiata la rilocalizzazione nelle:

- a) zone territoriali di tipo A individuate dai piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG), attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) zone già destinate alla nuova edificazione dai PRG in vigore;
- c) zone nuove edificabili espressamente individuate nei piani di delocalizzazione.

Ai sensi dell'art. 7 della legge, la rilocalizzazione può avvenire mediante il recupero di immobili esistenti, l'acquisizione o l'edificazione di nuove abitazioni.

## **Paragrafo B – Il Piano di delocalizzazione**

Ai sensi dell'art. 4 della legge, i Comuni, singolarmente o in forma associata, possono pianificare gli interventi di delocalizzazione attraverso uno Studio preliminare di delocalizzazione e un Piano di delocalizzazione.

### **B.1 Contenuti dello Studio preliminare di delocalizzazione**

Lo Studio preliminare di delocalizzazione, sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell'art.4 della legge, contiene :

- a) la cartografia in scala almeno 1:10.000 delle aree a rischio ai sensi della l.r. 11/1998, approvate dalla Giunta regionale, nella quale sono perimetrare con uno specifico segno grafico:
  - le aree ad elevata pericolosità oggetto di delocalizzazione;
  - le aree a media pericolosità per le quali si propone la delocalizzazione delle opere pubbliche e degli edifici adibiti ad uso abitativo;
  - le aree nelle quali rilocalizzare gli immobili.
- b) la planimetria catastale delle opere pubbliche, nonché delle unità immobiliari da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, distinguendo quelle ad uso di abitazione principale da quelle ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale e gli immobili ad uso produttivo (questi ultimi solo a scopo ricognitivo non trovando per essi applicazione la legge);
- c) la planimetria catastale con l'individuazione degli immobili e delle aree idonei alla rilocalizzazione, distinguendo tra immobili esistenti e zone già destinate alla nuova edificazione dal PRG vigente;
- d) una prima quantificazione delle risorse occorrenti per l'acquisto e il recupero degli immobili esistenti ovvero per la realizzazione dei nuovi insediamenti, con l'individuazione delle risorse pubbliche e private attivabili e la definizione di massima dei tempi di realizzazione degli interventi;
- e) i soggetti titolari degli immobili che si trovano nelle aree da delocalizzare;
- f) una relazione tecnica che illustri sommariamente i criteri di individuazione delle zone ad alta pericolosità da delocalizzare, le motivazioni per le quali sono eventualmente individuate zone a media pericolosità da delocalizzare e gli immobili di privati che hanno già realizzato o hanno in corso di realizzazione la procedura di delocalizzazione.

## B.2 Procedura di approvazione dello Studio preliminare di delocalizzazione

Lo Studio preliminare di delocalizzazione è depositato in pubblica visione presso la segreteria dei Comuni interessati per quarantacinque giorni consecutivi; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.

Lo Studio è quindi approvato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni interessati, che, contestualmente, si pronuncia anche sulle osservazioni ricevute, e trasmesso dal Sindaco del Comune interessato, o appositamente delegato nel caso che siano diversi i Comuni interessati, in duplice copia alla Direzione Urbanistica dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche che ne cura l'istruttoria e che provvederà a restituire al Comune una copia dello Studio dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale.

La Direzione Urbanistica verifica che la documentazione trasmessa sia completa e conforme a quanto richiesto, richiedendone, entro 15 giorni dal ricevimento, l'eventuale integrazione al Comune richiedente e sospendendo i termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione integrativa necessaria da parte del Comune.

La Direzione Urbanistica cura l'istruttoria, acquisendo, entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della documentazione completa, i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti elencate nella tabella A allegata.

Gli esiti dell'istruttoria sono valutati in una specifica conferenza dei servizi, conforme alla legge regionale n. 18/1999, che deve essere convocata entro il 90° giorno dal ricevimento della domanda, completa in ogni sua parte, del Comune, alla quale partecipano le strutture regionali elencate nella tabella A allegata .

La Direzione Urbanistica sottopone quindi alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi, gli esiti dell'istruttoria.

La Giunta Regionale, valutato l'esito dell'istruttoria, definisce i contributi che la Regione si impegna a concedere nell'ambito delle risorse a tale scopo previste nel bilancio e invita il Comune a procedere alla elaborazione del Piano con il concorso dei privati partecipanti.

Se nel corso della predisposizione del Piano di delocalizzazione si rendesse necessario estendere le aree oggetto di delocalizzazione o rilocalizzazione, il Sindaco del Comune interessato, o appositamente delegato nel caso che siano diversi i Comuni interessati, promuove la procedura di variante dello studio presentando numero 2 copie dello studio, integrato sia nella parte grafica sia in quella descrittiva. La procedura di approvazione della variante è istruita dalla Direzione Urbanistica che vi provvede secondo la procedura ordinaria dello Studio preliminare prima indicata. I tempi di istruttoria prima fissati sono dimezzati ad eccezione di quelli relativi all'approvazione da parte della Giunta delle conclusioni della conferenza dei servizi che resta fissato in trenta giorni.

Ogni altra modifica o integrazione dello Studio preliminare, che si rendesse necessaria dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, potrà essere inserita e adeguatamente giustificata nell'ambito del Piano di delocalizzazione.

### B.3 Contenuti del Piano di delocalizzazione

Il Piano di delocalizzazione deve essere conforme allo Studio preliminare così come approvato dalla Giunta regionale (salvo quanto previsto in merito alle modifiche prima indicate) ed è costituito da:

- a) la cartografia in scala almeno 1:10.000 delle aree a rischio ai sensi della l.r. 11/1998, approvate dalla Giunta regionale, nella quale sono perimetrare con uno specifico segno grafico:
  - le aree ad elevata pericolosità oggetto di delocalizzazione;
  - le aree a media pericolosità per le quali si propone la delocalizzazione delle opere pubbliche e degli edifici adibiti ad uso abitativo;
  - le aree nelle quali rilocalizzare gli immobili.
- b) la planimetria catastale delle unità immobiliari da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, distinguendo quelle ad uso di abitazione principale da quelle ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale e gli immobili ad uso produttivo (questi ultimi solo a scopo ricognitivo non trovando per essi applicazione la legge);
- c) la planimetria catastale con l'individuazione degli immobili e delle aree idonei alla rilocalizzazione, distinguendo tra immobili esistenti, immobili esistenti o in fase di realizzazione che i privati partecipanti hanno acquistato o intendono acquistare, al fine di attuare il Piano, e zone già destinate alla nuova edificazione dal PRG vigente;
- d) l'elenco delle aree di proprietà comunale interessate dall'intervento e di quelle da acquisire, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso attuali e di progetto e dei relativi valori di esproprio;
- e) la dettagliata descrizione degli insediamenti da recuperare o da realizzare, con l'individuazione delle relative tipologie edilizie, delle destinazioni d'uso e delle necessarie opere pubbliche e dotazioni territoriali;
- f) la specificazione degli interventi di demolizione delle unità immobiliari non recuperate e di ripristino ambientale delle aree pertinenti;
- g) la bozza di convenzione relativa agli interventi di ripristino ambientale e agli usi compatibili delle aree di pertinenza non acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi del comma 3;
- h) i costi di realizzazione del piano e la ripartizione degli stessi tra i soggetti che concorrono alla sua attuazione;
- i) i tempi di attuazione del piano con la specificazione delle diverse fasi della realizzazione;
- j) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, con la definizione dei loro contenuti cartografici e normativi e lo studio degli effetti degli interventi previsti dal Piano sul sistema ambientale e territoriale nonché delle misure necessarie per il loro inserimento sul territorio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- k) gli studi di fattibilità degli interventi puntuali di protezione delle costruzioni ed infrastrutture che non possono essere oggetto di delocalizzazione se poste in aree ad elevata pericolosità o per le quali è necessario un intervento di protezione in relazione alle condizioni locali di rischio se poste in aree a media pericolosità;
- l) una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle zone ad alta pericolosità da delocalizzare, le motivazioni per le quali sono eventualmente individuate zone a media pericolosità da delocalizzazione e gli immobili di privati che hanno già realizzato o hanno in corso di realizzazione la procedura di delocalizzazione.

Per l'approvazione del Piano, il Sindaco interessato, o appositamente delegato in caso di più Comuni interessati, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 della l.r. 11/1998, cui partecipano insieme alla Regione i Comuni interessati, i privati partecipanti nonché eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del Piano.

L'accordo di programma stabilisce inoltre:

- a) i finanziamenti regionali assegnati per la realizzazione del Piano e gli altri impegni finanziari assunti da ciascuno dei partecipanti;
- b) il termine massimo di acquisto degli immobili esistenti o in corso di realizzazione o recupero da parte dei privati partecipanti;
- c) il termine di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dal Piano e quello per lo svolgimento delle eventuali pratiche espropriative;
- d) l'indicazione delle eventuali garanzie per la corretta esecuzione degli interventi e le sanzioni per gli inadempimenti, fermo restando che la Regione, a seguito della decorrenza del termine per l'inizio dei lavori, provvede alla revoca del proprio finanziamento.

#### B.4 Attuazione del Piano di delocalizzazione

Con l'approvazione dell'accordo di programma, il Piano di delocalizzazione diviene operativo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge pertanto il Comune deve procedere a:

- acquisire direttamente al proprio patrimonio mediante compravendita gli immobili da recuperare o già costruiti, nonché le aree sulle quali edificare gli immobili previsti dal piano;
- cedere ai privati partecipanti al Piano gli immobili o le aree acquisiti per la rilocalizzazione, secondo le procedure e le tempistiche indicate nel Piano;
- acquisire al patrimonio indisponibile gli immobili e le aree dimessi, salvo quelli per i quali il Piano ha previsto un diverso destino attraverso la stipula di una specifica convenzione con i privati proprietari.

Con l'approvazione del Piano di delocalizzazione, il Comune può richiedere un anticipo sulle spese da sostenere per l'acquisizione degli immobili e delle aree necessarie, nonché per la demolizione degli immobili dimessi e per gli interventi di ripristino ambientale previsti dal Piano di delocalizzazione.

Tale anticipo è pari al 10% del costo previsto dal Piano di delocalizzazione e la sua concessione è subordinata all'avvio delle procedure di acquisizione degli immobili e delle aree.

L'istanza di richiesta dell'anticipo va inviata al Dipartimento territorio e ambiente, corredata della documentazione amministrativa che attesti l'avvio delle procedure di acquisizione delle aree e degli immobili.

La concessione dell'anticipo è disposta dalla Giunta regionale contestualmente con il provvedimento di approvazione del Piano, in considerazione delle disponibilità di bilancio.

#### *B.4.1.1 Finanziamento delle spese sostenute dai Comuni per la redazione dello Studio preliminare di delocalizzazione e del Piano di delocalizzazione*

Con l'approvazione dello Studio preliminare di delocalizzazione e del Piano di delocalizzazione, il Comune richiede il contributo pari al 50% delle spese sostenute per la loro redazione trasmettendo al Dipartimento territorio e ambiente copia della documentazione amministrativa di incarico dei tecnici e di approvazione degli onorari definitivi.

La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in considerazione delle disponibilità di bilancio. All'erogazione del contributo provvede il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente.

#### *B.4.1.2. Finanziamento delle spese sostenute dai Comuni per l'acquisizione delle aree e degli immobili*

Con il procedere dell'attuazione del Piano di delocalizzazione il Comune, ai sensi del comma 1 dell'art.11 della l.r.11/2002, può richiedere ulteriori anticipi sulle spese da sostenere per l'acquisizione degli immobili da recuperare o già costruiti e le aree sulle quali edificare gli immobili previsti dal Piano stesso.

A tal fine il Comune richiedente deve presentare apposita istanza al Dipartimento Opere Pubbliche allegando la seguente documentazione:

- elenco dettagliato di tutte le aree e di tutti gli immobili, previsti nel Piano di delocalizzazione, che il Comune intende acquisire con l'indicazione della procedura che verrà utilizzata per acquisirne la proprietà;
- estratto mappa catasto terreni e visure catastali dei terreni interessati;
- estratto mappa del N.C.E.U. e visure catastali al N.C.E.U.;
- documentazione amministrativa che attesti l'avvio delle procedure di acquisizione delle aree e degli immobili dai privati (delibere comunali, compromessi);
- perizia asseverata o redatta dai competenti uffici comunali contenente la valutazione delle aree e degli immobili da destinare a rilocalizzazione in caso di compravendita, oppure decreto del Presidente della Regione di fissazione delle indennità provvisorie di esproprio corredato dal calcolo delle eventuali maggiorazioni;
- delibera di approvazione della perizia, assunta dell'organo comunale competente;

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio competente verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata ed accerta che la richiesta di anticipo per l'acquisizione delle aree e degli immobili sia conforme alle indicazioni presenti nel Piano di delocalizzazione approvato.

Se ritenuto opportuno, l'ufficio competente in materia di edilizia residenziale può richiedere precisazioni o avanzare delle osservazioni sulla documentazione presentata.

La concessione degli anticipi è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

L'anticipazione viene erogata per ogni singola area o immobile sulla base della presentazione da parte del Comune della documentazione che attesti l'imminente acquisizione

(presentazione di preliminare di vendita o decreto di fissazione dell'indennità provvisoria). La prima erogazione di anticipazione per l'acquisizione di una singola area o immobile terrà conto dell'anticipo iniziale pari al 10% del costo previsto dal Piano di delocalizzazione concesso all'atto della sua approvazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione del Piano di delocalizzazione il Dipartimento Opere Pubbliche provvede all'emissione del mandato di pagamento per l'erogazione dell'anticipazione iniziale pari al 10% del costo previsto dal Piano di delocalizzazione.

#### *B.4.1.3. Finanziamento delle spese sostenute dai Comuni per la demolizione degli immobili dismessi e per gli interventi di ripristino ambientale*

Il Comune provvede a trasmettere al Dipartimento Territorio e Ambiente il progetto preliminare relativo alla demolizione degli immobili e agli interventi di ripristino ambientale e ne richiede l'ammissibilità al finanziamento come previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge.

Alla richiesta va allegata copia della documentazione amministrativa di acquisizione degli immobili e di incarico del progettista. Sul progetto di intervento il Coordinatore del Dipartimento Territorio e Ambiente acquisisce il parere della struttura competente per tipologia di rischio in merito alla regolarità, la completezza e l'ammissibilità al finanziamento in relazione alle spese previste.

Sono ammissibili al finanziamento gli oneri relativi alla progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori (compresi quelli per la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza), l'importo netto di contratto dei lavori, gli oneri di acquisizione delle aree, dei monitoraggi, dei sondaggi, dei prelievi e dei campionamenti, nonché delle prove di laboratorio eventualmente necessari, gli oneri per IVA e contributi previdenziali. Non sono ammissibili gli oneri per eventuali consulenze per la procedura di appalto o derivanti da contenzioso e le spese tecniche per supporti al coordinatore del ciclo e di cui all'art. 19, comma 4 bis, ed all'art. 45, comma 7, della l.r. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in considerazione delle disponibilità di bilancio.

Il Comune deve procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori entro dodici mesi dall'avvenuta comunicazione del finanziamento e terminare i lavori con l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine per l'affidamento dei lavori, il Comune dovrà illustrare le motivazioni del ritardo e la Giunta regionale potrà confermare l'ammissibilità al finanziamento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

L'importo del contributo è fissato al 90% delle spese ritenute ammissibili, che non possono essere complessivamente superiori a quanto preventivato dal punto specifico del Piano di delocalizzazione. Se l'importo complessivo finale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta, supera quanto preventivato, il Comune dovrà provvedere a coprire i maggiori oneri.

All'erogazione del contributo provvede il Coordinatore del Dipartimento Territorio e Ambiente nella misura del 90%, secondo le seguenti modalità:

a) Costo complessivo dell'intervento inferiore o uguale a 100.000 Euro:

- una quota pari al 30% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del finanziamento;
- la liquidazione del saldo ad avvenuto collaudo dei lavori previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

b) Costo complessivo dell'intervento superiore a 100.000 Euro:

- una quota pari al 10% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del finanziamento;
- una quota pari all'80% dell'importo del contributo relativo ad ogni stato d'avanzamento;
- il saldo, comprensivo delle spese tecniche, all'approvazione del collaudo dei lavori, previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in considerazione delle disponibilità di bilancio. All'erogazione del contributo provvede il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente.

## **Paragrafo C – La delocalizzazione su iniziativa privata**

Ai sensi dell'art. 3 della legge, la delocalizzazione può avvenire anche su iniziativa dei proprietari degli immobili ubicati in una zona ad elevata pericolosità idrogeologica, come perimetrata dalla cartografia delle aree a rischio approvata dalla Giunta Regionale ai sensi della l.r.11/1998.

In tali casi, come stabilito all'art. 8 della legge, compete al/i proprietario/i dell'immobile da delocalizzare reperire e acquisire un immobile o un terreno da edificare.

Nel presente paragrafo si disciplinano i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione, a favore di persone fisiche, di agevolazioni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11/2002.

Sono concesse agevolazioni ai proprietari di immobili che, di propria iniziativa o in esecuzione di un piano, delocalizzano gli immobili di loro proprietà.

Ai proprietari di unità immobiliare ad uso abitazione principale la Regione concede:

- a) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione per la rilocalizzazione di unità abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile dismesso o comunque non superiore a 200 metri quadrati;
- b) mutui a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 17 della legge regionale 11/2002.

Ai proprietari di unità immobiliare ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale la Regione concede:

- a) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione per la rilocalizzazione di unità abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile dismesso o comunque non superiore a 200 metri quadrati;
- b) mutui a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 17 della legge regionale 11/2002.

Sono ammesse ad agevolazione, nei limiti indicati, le spese sostenute per acquisto e contestuale recupero di un immobile.

Qualora la rilocalizzazione avvenga attraverso l'acquisto e/o il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone territoriali di tipo A individuate dai PRG, gli importi di cui al comma 1, lettera a e comma 2), lettera a) sono aumentati del 20 per cento. Quindi, il contributo in conto capitale concesso dalla Regione potrà arrivare fino ad un massimo del 90 per cento per la rilocalizzazione di unità immobiliari ad uso di abitazione principale ed un massimo del 60 per cento per la rilocalizzazione di unità immobiliari non adibite ad abitazione principale.

Qualora l'unità immobiliare risulti in comproprietà e per uno solo dei proprietari sia ad uso di abitazione principale, l'agevolazione concessa sarà ripartita secondo i criteri sopra indicati sulla base delle quote di proprietà.

Qualora sull'unità immobiliare oggetto della delocalizzazione risultino diritti reali a favore di terzi (uso, usufrutto, ecc) l'agevolazione verrà concessa al/ai proprietario/i secondo la ripartizione prevista all'art.16 della l.r.11/2002.

## C.1. Definizioni

Costituisce *abitazione principale* quella che il richiedente occupata stabilmente e dove ha la propria residenza.

Per *superficie utile abitabile* si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre così come definita dal Titolo IV, art. 6 del D.M. 5 agosto del 1994.

## C.2. Finanziamento degli interventi

Nell'ambito delle percentuali e dei limiti di superficie previsti all'art. 16 della legge regionale 11/2002, sono concessi finanziamenti per la parte di spesa che non eccede gli importi derivanti dall'applicazione del limite massimo di costo ammissibile per gli interventi di acquisto, recupero o nuova costruzione stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4567/2002 e successivi aggiornamenti.

Relativamente agli interventi di nuova costruzione il valore unitario convenzionale, riconoscibile per metro quadro di superficie utile abitabile, attualmente pari a euro 1.053,33 viene maggiorato del 10% per tenero conto dell'incidenza dell'acquisto dell'area.

Nel caso di acquisto, l'importo dell'agevolazione concessa sarà determinato dal minore degli importi tra quello riportato sull'atto di acquisto e quello determinato sulla base dei limiti di costo previsti per la nuova costruzione.

Nel caso di recupero o nuova costruzione, verrà preso in considerazione il minore degli importi tra il costo riportato sul computo metrico estimativo e l'importo risultante dall'applicazione dei limiti di costo.

Nel caso di acquisto e contestuale recupero di un immobile l'agevolazione concessa verrà determinata dal minore degli importi tra quello derivante dalla somma del costo documentato di acquisto e del costo dell'intervento di recupero, e l'importo risultante dall'applicazione dei limiti di costo stabiliti per la tipologia di intervento di recupero eseguito.

Restano salve le limitazioni indicate al paragrafo C.2.3.

Eventuali oneri fiscali sono considerati solo nel caso in cui vengano debitamente documentati.

### *C.2.1. Durata e garanzie*

I mutui sono concessi per la durata di quindici anni comprensivi, limitatamente ai mutui erogati in più soluzioni, del periodo di preammortamento fissato in 24 mesi, prorogabile a 48 mesi per motivate esigenze.

La durata massima sopra prevista ricomprende il periodo intercorrente tra la data della prima erogazione e la data del termine dell'ammortamento.

Durante il periodo di preammortamento sono a carico dei mutuatari gli interessi a tasso agevolato maturati sulle somme erogate.

L'ammortamento dei mutui comporta il pagamento di rate semestrali posticipate comprensive della quota di ammortamento del capitale e degli interessi a tasso agevolato.

I mutui sono garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile oggetto dell'intervento, a favore dell'ente mutuante e, ove insufficiente, dalle ulteriori garanzie integrative richieste.

Il mutuo è intestato a tutti i titolari di quote di comproprietà sull'immobile finanziato.

I beneficiari dei contributi in conto capitale erogati dalla Regione dovranno trascrivere all'ufficio ipoteche il vincolo di alienazione di cui all'articolo 22 della legge regionale 11/2002.

I beneficiari si impegnano ad utilizzare le agevolazioni concesse esclusivamente per i fini e secondo le modalità previste dalla legge regionale 11/2002.

Nel caso di inadempimento, tali soggetti si obbligano alla restituzione, nei confronti della Regione per le somme erogate in conto capitale e della Finaosta per i mutui a tasso agevolato, dell'intero importo dell'agevolazione concessa secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 11/2002.

### *C.2.2. Tassi di interesse*

Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è determinato sulla base del tasso di interesse applicato, per la fascia di reddito più bassa, ai sensi del regolamento di cui all'art.4 della legge regionale 76/1984.

Il tasso di riferimento del settore del credito fondiario edilizio è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore.

In ogni caso il tasso di interesse annuo applicato non può essere inferiore all'1%.

### *C.2.3. Caratteristiche degli interventi ammessi alle agevolazioni*

Possono ottenere le agevolazioni previste dalla legge regionale 11/2002 i proprietari di immobili che, di propria iniziativa o in esecuzione di un piano, effettuano la delocalizzazione di unità immobiliare ad uso abitativo sulla base delle seguenti condizioni:

- a) Che l'immobile da delocalizzare sia ubicato nelle zone indicate dall'art. 2 della legge regionale 11/2002;
- b) Che l'immobile dismesso sia stato realizzato in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della sua costruzione;
- c) Che per il nuovo immobile vengano rilasciati i prescritti titoli abitativi.

Vengono ammesse alle agevolazioni previste all'art.16 della legge regionale 11/2002 le spese per acquisto, recupero o nuova costruzione di unità abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile dismesso e comunque non superiore a 200 metri quadrati.

Nel caso in cui la superficie utile abitabile risulti superiore alla superficie dell'immobile dismesso, fermo restando il limite massimo di 200 metri quadri, è ammessa al beneficio per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione la sola superficie corrispondente a quella dell'immobile dismesso.

Non sono ammessi al beneficio per l'acquisto, gli interventi che alla base prevedano atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado.

Nel caso di interventi di recupero, qualora l'acquisto dell'immobile da recuperare sia avvenuto con atto di compravendita fra parenti ed affini di primo grado oppure nel caso in cui l'immobile sia in proprietà del richiedente da più di un anno alla data di presentazione della domanda, viene ammesso a finanziamento il solo costo dell'intervento di recupero.

Nel caso di nuova costruzione, non è effettuata la maggiorazione percentuale del valore unitario convenzionale, riconoscibile per metro quadro di superficie utile abitabile, ove l'acquisto dell'area sia avvenuto con atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado ovvero nel caso in cui l'area sia in proprietà del richiedente da più di un anno alla data di presentazione della domanda.

### C.3. Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

Le domande per la concessione dei mutui, redatte su apposito modulo (Allegato B), devono essere presentate direttamente alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale corredate della seguente documentazione:

Domande per costruzione e recupero

- a) certificato di residenza o autocertificazione (*tale documento risulta necessario solo nel caso in cui l'agevolazione venga richiesta per la delocalizzazione di un'unità abitativa adibita ad uso di abitazione principale*);
- b) atto di proprietà dell'immobile da delocalizzare;
- c) dichiarazione del Comune attestante l'inserimento dell'immobile nell'area a rischio di cui all'art. 2 della legge regionale 11/2002;
- d) perizia tecnica attestante la superficie utile abitabile dell'immobile da delocalizzare;
- e) dichiarazione del Comune attestante la conformità dell'immobile dismesso alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della sua costruzione oppure atto sostitutivo di notorietà attestante che l'immobile dismesso è stato costruito prima del 1967;

- f) progetto concessionato relativo alla nuova costruzione o recupero, completo di tutti gli elaborati tecnici e di calcolo analitico delle superfici utili abitabili e non abitabili;
- g) concessione edilizia e eventuali varianti concesionate autenticate, o dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale della denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998;
- h) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva
- i) documentazione catastale;
- j) atto di acquisto dell'area edificabile o dell'immobile da recuperare

#### Domande per acquisto

- a) certificato di residenza o autocertificazione (*tale documento risulta necessario solo nel caso in cui l'agevolazione venga richiesta per la delocalizzazione di un'unità abitativa adibita ad uso di abitazione principale*);
- b) atto di proprietà dell'immobile da delocalizzare;
- c) dichiarazione del Comune attestante l'inserimento dell'immobile nell'area a rischio di cui all'art. 2 della legge regionale 11/2002;
- d) perizia tecnica attestante la superficie utile abitabile dell'immobile da delocalizzare.

Nel caso di acquisto di immobile già ultimato, oltre alla documentazione sopra elencata, il richiedente deve presentare, in duplice copia, i seguenti documenti:

- e) contratto preliminare di vendita registrato o atto di compravendita;
- f) certificato di agibilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile;
- g) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;
- h) relazione tecnica relativa al calcolo analitico della superficie utile abitabile e non abitabile;

Nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione o di recupero, oltre alla documentazione elencata ai punti da a) a d), il richiedente deve presentare, in duplice copia:

- e) contratto preliminare di vendita registrato
- f) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di mutuo e relativa concessione edilizia;
- g) documentazione attestante la proprietà dell'area in capo al venditore;
- h) relazione tecnica relativa al calcolo analitico della superficie utile abitabile e non abitabile;

#### C.3.1. Istruttoria delle domande

La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, entro 60 giorni dal ricevimento, verifica l'ammissibilità formale delle domande e la loro completezza e provvede all'istruttoria delle stesse ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 11/2002.

La fase istruttoria viene condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alla struttura regionale competente. A tal fine, l'ufficio competente al ricevimento delle domande tiene un apposito registro interno su cui vengono annotati gli estremi del

richiedente e l'assegnazione del numero progressivo di ricevimento della domanda. Tuttavia, nel caso in cui si riscontrasse la necessità di richiedere ulteriori documenti, in quanto quelli allegati alla domanda risultassero incompleti o insufficienti, l'ufficio competente potrà richiedere un'integrazione. In tale caso ai fini delle assegnazioni delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande farà fede, quale data di presentazione e relativo numero progressivo assegnato dall'ufficio, quella del momento della presentazione di tutti i documenti richiesti come integrazione.

#### C.4. Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi

L'assegnazione delle agevolazioni, sino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 11/2002

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11/2002 la concessione del mutuo viene erogato attraverso la costituzione di un apposito fondo di rotazione. L'erogazione dei contributi viene effettuata dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

Nell'ambito delle spese ammesse alle agevolazioni, l'erogazione della parte a mutuo e della parte a contributo, secondo le percentuali previste dall'art. 16 della legge regionale 11/2002, vengono erogate con identica proporzione secondo le modalità e i tempi di seguito indicati:

##### *C.4.1. Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi aventi ad oggetto l'acquisto*

I mutui ed i contributi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili provvisti di agibilità e accatastati, sono erogati in unica soluzione, subordinatamente:

- a) al perfezionamento dell'atto di compravendita;
- b) alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;
- c) alla trascrizione all'ufficio ipoteche del vincolo di alienazione di cui all'art.22 della l.r.11/2002;
- d) alla presentazione dei prescritti titoli abitativi;
- e) alla presentazione di autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, nel caso in cui la delocalizzazione dell'immobile riguardi l'abitazione principale;

I mutui ed i contributi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo, all'acquisizione delle garanzie e alla trascrizione all'ufficio ipoteche del vincolo di alienazione di cui all'art.22 della l.r.11/2002;
- b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:
  - 1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;
  - 2) del certificato di agibilità;
  - 3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;
  - 4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, nel caso in cui la delocalizzazione dell'immobile riguardi l'abitazione principale;

5) di copia dell'atto notarile di compravendita.

#### *C.4.2. Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero*

I mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo, all'acquisizione delle garanzie e alla trascrizione all'ufficio ipoteche del vincolo di alienazione di cui all'art.22 della l.r.11/2002;
- b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:
  - 1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;
  - 2) del certificato di agibilità;
  - 3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;
  - 4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, nel caso in cui la delocalizzazione dell'immobile riguardi l'abitazione principale;

#### *C.4.3. Termine per la stipulazione del contratto di mutuo*

Il contratto di mutuo e il contratto preliminare di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione all'ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

#### *C.4.4. Termine di presentazione della documentazione e revoca*

La documentazione da presentare al fine della stipula del contratto definitivo di mutuo, nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione o di recupero e nel caso di nuova costruzione o recupero di immobili, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro i seguenti termini:

- per le agevolazioni sotto forma di contributo entro due anni dalla data della prima erogazione;
- per le agevolazioni sotto forma di mutuo entro la scadenza fissata per il preammortamento.

La mancata presentazione di tale documentazione comporta la revoca, con deliberazione della Giunta Regionale, delle somme ancora da erogare. In tale caso, l'importo relativo alla parte di mutuo erogato è posto in ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di scadenza del termine del periodo di preammortamento.

Nel caso in cui la documentazione non sia presentata entro ventiquattro mesi dai termini sopra riportati, il beneficiario ha l'obbligo:

- di restituire alla Regione l'importo del contributo erogato maggiorato di una somma, a titolo di penalità, pari agli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213), relativamente al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione;
- di restituire alla Finaosta il capitale residuo del mutuo maggiorato di una somma, a titolo di penalità, pari agli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213) per il periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione.

La Giunta regionale può concedere proroghe al termine per la stipulazione del contratto definitivo di mutuo quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

#### *C.4.5. Vigilanza*

La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di agevolazioni, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del mutuo.

### C.5. Estinzione anticipata del mutuo.

Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo, previo pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, comporta il versamento del capitale residuo e degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativi al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

L'estinzione anticipata effettuata nel periodo di preammortamento, comporta il rimborso delle somme erogate e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

Nell'ipotesi di espropriazione immobiliare, la Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi previo pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, anche nel caso in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento sia perfezionata in forma extra-giudiziale.

### C.6. Alienazione.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a non alienare o cedere l'abitazione o l'edificio finanziato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione

dell'agevolazione pena la revoca della stessa ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge regionale 11/2002.

Tale vincolo non trova applicazione nell'ipotesi di successione ereditaria.

L'alienazione dell'abitazione finanziata, decorsi i cinque anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, è subordinata all'estinzione del mutuo.

L'alienazione senza estinzione comporta l'estinzione anticipata del mutuo con il versamento del capitale residuo e degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativi al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

## **Paragrafo D – La delocalizzazione di opere pubbliche**

Il Comune o la Comunità Montana possono provvedere alla delocalizzazione di opere pubbliche di loro proprietà, come stabilito all'art. 10 della legge o nell'ambito del Piano di delocalizzazione oppure, in sua assenza, attraverso una specifica richiesta alla Regione.

In assenza del Piano di delocalizzazione, il soggetto proprietario dell'opera presenta un'istanza al Dipartimento Territorio e Ambiente corredata di una relazione tecnica nella quale è individuata l'opera, vengono illustrati i fattori di rischio ai quali è esposta l'opera e accertata l'impossibilità di procedere ad interventi di protezione tali da abbassare in modo adeguato il livello di rischio.

Il Dipartimento Territorio e Ambiente verifica che la documentazione trasmessa sia completa e conforme a quanto richiesto, richiedendone entro 15 giorni dal ricevimento l'eventuale integrazione al Comune richiedente e sospendendo i termini del procedimento, fino al ricevimento della documentazione integrativa necessaria da parte del Comune.

Il Dipartimento Territorio e Ambiente cura l'istruttoria della domanda convocando entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa un'apposita conferenza dei servizi, conforme alla legge regionale n. 18/1999, alla quale partecipano le strutture regionali elencate nella tabella B allegata.

Il parere espresso dalle strutture regionali convocate si riferisce all'ammissibilità della delocalizzazione dell'opera e all'individuazione della nuova area prescelta per la sua rilocalizzazione, non sostituisce i pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalle diverse normative e è valido per 18 mesi, entro i quali il Comune deve presentare il progetto preliminare della nuova opera da approvarsi con le procedure di cui all'art. 31 della LR 11/98 qualora comporti variante al vigente PRG.

Il Dipartimento Territorio e Ambiente provvede quindi a comunicare al Comune richiedente il parere della Conferenza dei servizi entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Il Comune provvede quindi a trasmettere, entro 18 mesi successivi al parere della Conferenza dei servizi, il progetto preliminare dell'opera al Dipartimento Territorio e Ambiente che acquisisce il parere della struttura competente per tipologia di rischio in merito alla regolarità, la completezza e l'ammissibilità al finanziamento in relazione alle spese previste.

Sono ammissibili al finanziamento gli oneri relativi alla progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori (compresi quelli per la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza), l'importo netto di contratto dei lavori, gli oneri di acquisizione delle aree, dei monitoraggi, dei sondaggi, dei prelievi e dei campionamenti, nonché delle prove di laboratorio eventualmente necessari, gli oneri per IVA e contributi previdenziali. Non sono ammissibili gli oneri per eventuali consulenze per la procedura di appalto o derivanti da contenzioso e le spese tecniche per supporti al coordinatore del ciclo e di cui all'art. 19, comma 4 bis, ed all'art. 45, comma 7, della l.r. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in considerazione delle disponibilità di bilancio e sulla base dell'ordine cronologico di arrivo,

come stabilito al comma 3 dell'art. 14 della legge, che dispone anche l'erogazione di un anticipo pari al 10% delle spesa ritenuta ammissibile.

Il Comune deve procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori entro dodici mesi dall'avvenuta comunicazione del finanziamento e terminare i lavori con l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine per l'affidamento dei lavori, il Comune dovrà illustrare le motivazioni del ritardo e la Giunta regionale potrà confermare l'ammissibilità al finanziamento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le nuove richieste pervenute.

L'importo del contributo è fissato al 75% delle spese ritenute ammissibili. Se l'importo complessivo finale dei lavori, comprensivo del ribasso d'asta, supera quanto preventivato, il Comune dovrà provvedere a coprire i maggiori oneri.

All'erogazione del contributo provvede il Coordinatore del Dipartimento Territorio e Ambiente nella misura del 90%, secondo le seguenti modalità:

a) Costo complessivo dell'intervento inferiore o uguale a 100.000 Euro:

- una quota pari al 30% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del finanziamento;
- la liquidazione del saldo ad avvenuto collaudo dei lavori previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

b) Costo complessivo dell'intervento superiore a 100.000 Euro:

- una quota pari al 10% dell'importo del contributo ad avvenuta approvazione del finanziamento;
- una quota pari all'80% dell'importo del contributo relativo ad ogni stato d'avanzamento;
- il saldo, comprensivo delle spese tecniche, all'approvazione del collaudo dei lavori, previa trasmissione della documentazione tecnico-contabile-amministrativa;

Sulla rata di saldo sarà recuperato anche l'anticipo pari al 10%.

## **Paragrafo E – La messa in sicurezza degli edifici di proprietà privata**

Ai sensi dell'art. 19 della legge, possono essere erogati contributi, nella misura del 75% della spesa ammissibile, per la realizzazione di opere di messa in sicurezza di edifici di proprietà privata ubicati nelle aree a media pericolosità. Gli interventi eventuali sugli edifici devono essere compatibili con la disciplina per la specifica area di rischio.

A tale fine il proprietario dell'edificio presenta un'istanza al Dipartimento Territorio e Ambiente, corredata di una relazione tecnica nella quale è individuato l'edificio, vengono illustrati i fattori di rischio ai quali esso è esposto e descritti in modo sommario gli interventi che si intendono realizzare con una verifica dei benefici ottenibili come diminuzione del livello di rischio.

Il Dipartimento Territorio e Ambiente verifica che la documentazione trasmessa sia completa e conforme a quanto richiesto, richiedendone entro 15 giorni dal ricevimento l'eventuale integrazione al richiedente e sospendendo i termini del procedimento, fino al ricevimento della documentazione integrativa necessaria da parte del richiedente.

Il Dipartimento Territorio e Ambiente cura l'istruttoria della domanda convocando entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa un'apposita conferenza dei servizi, conforme alla normativa regionale in materia, alla quale partecipano le strutture regionali elencate nella tabella B allegata e il Comune dove è ubicato l'edificio.

Il parere espresso dalle strutture regionali convocate si riferisce all'ammissibilità dell'intervento di protezione per diminuire il livello di rischio, non sostituisce i pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalle diverse normative ed è valido per 18 mesi.

Il Dipartimento Territorio e Ambiente provvede quindi a comunicare al richiedente il parere della Conferenza dei servizi entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Per la concessione del contributo, il privato deve quindi trasmettere il progetto preliminare dell'opera al Dipartimento Territorio e Ambiente che acquisisce il parere della struttura competente per tipologia di rischio in merito alla regolarità, la completezza e l'ammissibilità al finanziamento in relazione alle spese previste.

Sono ammissibili al finanziamento gli oneri relativi alla progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori (compresi quelli per la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza), l'importo netto di contratto dei lavori, gli oneri di acquisizione delle aree, dei monitoraggi, dei sondaggi, dei prelievi e dei campionamenti, nonché delle prove di laboratorio eventualmente necessari, gli oneri per IVA e contributi previdenziali.

La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in considerazione delle disponibilità di bilancio e sulla base dell'ordine cronologico di arrivo.

Il richiedente deve procedere quindi all'avvio dei lavori entro dodici mesi dall'avvenuta comunicazione del finanziamento e terminarli entro tre anni dalla data di inizio.

Nel caso in cui non sia rispettato il termine per l'affidamento dei lavori, il privato dovrà illustrare le motivazioni del ritardo e la Giunta regionale potrà confermare l'ammissibilità al finanziamento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le nuove richieste pervenute.

L'importo del contributo è fissato al 75% delle spese ritenute ammissibili; se l'importo complessivo finale dei lavori supera quanto preventivato, il privato dovrà provvedere a coprire interamente i maggiori oneri.

All'erogazione del contributo provvede in un'unica rata il Coordinatore del Dipartimento Territorio e Ambiente sulla base di una documentazione tecnico-contabile attestante le spese sostenute e di una certificazione rilasciata dal Comune dove ha sede il fabbricato attestante la regolarità dell'intervento sotto tutti i profili amministrativi (urbanistico, edilizio, paesaggistico ecc.).

L'erogazione del contributo verrà effettuata entro due mesi dal ricevimento della documentazione completa in ogni sua parte, in relazione alle disponibilità di bilancio e salvo cause di forza maggiore.

## ALLEGATO A

# STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI PER L'ESAME DEGLI STUDI PRELIMINARI

Le strutture regionali di seguito elencate partecipano alla conferenza dei servizi prevista al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 11/2002 per l'approvazione dello studio preliminare ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.

I responsabili delle Direzioni interessate raccoglieranno e trasmetteranno alla Direzione Urbanistica gli eventuali pareri o osservazioni dei Servizi loro sotto ordinati eventualmente interessate per competenza dagli interventi previsti

La Direzione Urbanistica individuerà caso per caso le Direzioni interessate dagli interventi dello Studio preliminare nel settore della programmazione regionale per acquisirne il parere e per invitarle alla conferenza dei servizi

STRUTTURE REGIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI	DIREZIONI E SERVIZI
URBANISTICA	Direzione urbanistica
TUTELA DEL PAESAGGIO E BENI CULTURALI	Direzione beni archeologici e paesaggistici Direzione beni architettonici e storico- artistici
PROGRAMMAZIONE REGIONALE	Direzione politiche educative Direzione attività produttive e zona franca Direzione promozione e sviluppo attività turistiche e sportive Direzione programmazione e valutazione degli investimenti Direzione strutture ricettive e attività economiche terziarie Direzione trasporti Direzione promozione e sviluppo agricolo Direzione viabilità Direzione costruzioni stradali
RISCHIO IDROGEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO	Direzione forestazione Direzione bacini montani e difesa del suolo Servizio difesa del suolo Direzione assetto territorio e risorse idriche Servizio cartografia e assetto idrogeologico Direzione protezione civile
VINCOLO IDROGEOLOGICO	Direzione del corpo forestale valdostano
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	Sanità veterinaria, tutela sanitaria dell'ambiente e del lavoro Servizio gestione risorse naturali

ALLEGATO B

MODULISTICA



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**

Marca  
da  
bollo  
€ 10.33

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
NUMERO DOMANDA _____	Protocollo
DATA PRESENTAZIONE _____	
IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO euro _____	
IMPORTO MUTUO ASSEGNATO euro _____	

Assessorato regionale Territorio,  
Ambiente Opere Pubbliche,  
Via Promis 2/a 11100 AOSTA  
Fax 0165 27 26 35

***ABITAZIONE PRINCIPALE***

Domanda per l'assegnazione dei benefici disposti dalla legge regionale 24 giugno 2002 n. 11 ai fini della delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico:

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

residente nel Comune di \_\_\_\_\_ via/fraz. \_\_\_\_\_

tel. abitazione \_\_\_\_\_ oppure n. \_\_\_\_\_

Rivolge domanda per usufruire, ai sensi della legge regionale 11/02, delle seguenti agevolazioni per la delocalizzazione di immobile ad uso abitazione principale per una spesa pari a euro \_\_\_\_\_ di cui:

Contributo in conto capitale euro \_\_\_\_\_;

Mutuo a tasso agevolato:

Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale;

Per l'importo di Euro \_\_\_\_\_;

**A TAL FINE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000**

**DICHIARA**

*(contrassegnando le caselle interessate)*

- Di risiedere nel comune di \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;
- che l'unità immobiliare da dismettere, censita al N.C.E.U. al foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_, è ubicato nelle zone indicate all'art. 2 della legge regionale 11/2002
- che la proprietà dell'unità immobiliare è così ripartita:

nominativo	quota di proprietà
_____	_____
_____	_____
_____	_____
- che l'unità immobiliare da dismettere è ad uso di abitazione principale;
- dichiara inoltre di allegare alla presente domanda, all'atto della presentazione, la seguente documentazione *(contrassegnando le caselle interessate)*:

**DA PRESENTARE IN OGNI CASO**

- Copia autentica e fotocopia dell'atto di proprietà dell'unità immobiliare da delocalizzare;
- Dichiarazione del Comune che attesti l'inserimento dell'unità immobiliare nelle aree a rischio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/2002;
- Perizia tecnica che attesti la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare da delocalizzare;
- Dichiarazione del comune attestante la conformità dell'immobile dismesso alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della sua costruzione o comunque la sua regolarizzazione oppure atto sostitutivo di notorietà attestante che l'immobile dismesso è stato costruito prima del 1967;

**DA PRESENTARE NEL CASO DI NUOVA COSTRUZIONE/RECUPERO**

- Due copie di cui una autentica del progetto di nuova costruzione o recupero concessionato, completo di tutti gli elaborati tecnici e di calcolo analitico delle superfici utili abitabili e non abitabili;
- Due copie di cui una autentica della concessione edilizia oppure denuncia inizio attività;
- Copia originale e fotocopia dell'atto di proprietà dell'area o dell'immobile che si recupera;

- Originale e fotocopia del computo metrico estimativo;
- Originale e fotocopia della relazione tecnica descrittiva con evidenziate il calcolo della superficie utile abitabile e non abitabile;
- Originale e fotocopia dell'estratto di mappa del Catasto Terreni;
- Visura catastale originale e fotocopia del Catasto Terreni;
- Estratto di mappa e visura catastale, in originale e fotocopia, nel caso di recupero di un fabbricato che risulti già censito al N.C.E.U.;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**DA PRESENTARE NEL CASO DI ACQUISTO DI ALLOGGIO ULTIMATO**

- Copia autentica e fotocopia del contratto preliminare di vendita registrato o atto di compravendita;
- Copia autentica e fotocopia del certificato di agibilità/abitabilità. Se trattasi di alloggio privo di abitabilità si richiede:
  - a) certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante i requisiti igienico-sanitari (originale e fotocopia);
  - b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile (originale e fotocopia);
- Originale delle planimetrie catastali del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (alloggio, cantine, garages ecc) e 7 fotocopie
- Originale e fotocopia dell'estratto autentico di mappa del Catasto Terreni e dell'estratto autentico di mappa Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
- Visura catastale originale e fotocopia del Catasto Terreni e del Nuovo Catasto Edilizio Urbano relativa ai terreni e alle unità immobiliari interessate;
- Relazione tecnica relativa al calcolo analitico della superficie utile abitabile e non abitabile;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**DA PRESENTARE NEL CASO DI ACQUISTO DI ALLOGGI IN FASE DI COSTRUZIONE/RECUPERO**

- Copia autentica e fotocopia del contratto preliminare di vendita registrato;

- Due copie dell'originale vistato dal Comune della tavola di progetto dell'abitazione oggetto di mutuo e relativa concessione edilizia oppure denuncia di inizio attività;
- Copia autentica e fotocopia della documentazione attestante la proprietà dell'area/fabbricato interessata/o alla costruzione/recupero in capo al venditore;
- Originale e fotocopia dell'estratto autentico di mappa del Catasto Terreni.
- Visura catastale originale e fotocopia del Catasto Terreni.
- Originale e fotocopia dell'estratto autentico di mappa e la visura catastale N.C.E.U. del medesimo trattandosi **di acquisto di un alloggio inserito all'interno di un fabbricato in fase di ristrutturazione (già accatastato al N.C.E.U.)** ;
- Relazione tecnica relativa al calcolo analitico della superficie utile abitabile e non abitabile;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Allega inoltre spontaneamente la seguente documentazione\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Dichiaro inoltre \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di cui alla legge regionale n. 11/2002 e delle relative norme di attuazione e di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente domanda:

- è inoltrata dal diretto interessato;
- tramite incaricato;
- a mezzo fax.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ**  
**AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_

in via/fraz/loc. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

Che tra il sottoscritto e il venditore dell'immobile, sia esso privato o socio di impresa costruttrice non esistono vincoli di parentela o affinità di primo grado.

IL DICHIARANTE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

*La sottoscrizione della presente domanda è apposta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.*



**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE**

Marca  
da  
bollo  
€ 10.33

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
NUMERO DOMANDA _____	Protocollo
DATA PRESENTAZIONE _____	
IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO euro _____	
IMPORTO MUTUO ASSEGNATO euro _____	

Assessorato regionale Territorio,  
Ambiente Opere Pubbliche,  
Via Promis 2/a 11100 AOSTA  
Fax 0165 27 26 35

***A B I T A Z I O N E   S E C O N D A R I A***

Domanda per l'assegnazione dei benefici disposti dalla legge regionale 24 giugno 2002 n. 11 ai fini della delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico:

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

residente nel Comune di \_\_\_\_\_ via/fraz. \_\_\_\_\_

tel. abitazione \_\_\_\_\_ oppure n. \_\_\_\_\_

Rivolge domanda per usufruire, ai sensi della legge regionale 11/02, delle seguenti agevolazioni, per una spesa pari a euro \_\_\_\_\_ di cui:

- Contributo in conto capitale euro \_\_\_\_\_;
- Mutuo a tasso agevolato:
  - Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale;
  - Per l'importo di Euro \_\_\_\_\_;

per la delocalizzazione degli immobili, non adibiti ad abitazione principale, censiti al N.C.E.U. :

foglio _____	mappale _____	sub _____
foglio _____	mappale _____	sub _____
foglio _____	mappale _____	sub _____
foglio _____	mappale _____	sub _____
foglio _____	mappale _____	sub _____

**A TAL FINE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000**

### **DICHIARA**

*(contrassegnando le caselle interessate)*

- che la/le unità immobiliare/i da dismettere è/sono ubicata/e nelle zone indicate all'art. 2 della legge regionale 11/2002
- che la proprietà delle unità immobiliari sopra indicate è così ripartita: *(per ogni unità indicare i proprietari con le relative quote di proprietà)*

---

---

---

---

- che la/le unità immobiliare/i da dismettere non è/sono ad uso di abitazione principale;
- dichiara inoltre di allegare alla presente domanda, all'atto della presentazione, la seguente documentazione *(contrassegnando le caselle interessate)*:

### **DA PRESENTARE IN OGNI CASO**

- Copia autentica e fotocopia dell'atto di proprietà dell'unità immobiliare da delocalizzare;
- Dichiarazione del Comune che attesti l'inserimento dell'unità immobiliare nelle aree a rischio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/2002;
- Perizia tecnica che attesti la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare da delocalizzare;
- Dichiarazione del comune attestante la conformità dell'immobile dismesso alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della sua costruzione o comunque la sua regolarizzazione oppure atto sostitutivo di notorietà attestante che l'immobile dismesso è stato costruito prima del 1967;

### **DA PRESENTARE NEL CASO DI NUOVA COSTRUZIONE/RECUPERO**

- Due copie di cui una autentica del progetto di nuova costruzione o recupero concessionato, completo di tutti gli elaborati tecnici e di calcolo analitico delle superfici utili abitabili e non abitabili;

- Due copie di cui una autentica della concessione edilizia oppure denuncia inizio attività;
- Copia originale e fotocopia dell'atto di proprietà dell'area o dell'immobile che si recupera;
- Originale e fotocopia del computo metrico estimativo;
- Originale e fotocopia della relazione tecnica descrittiva con evidenziate il calcolo della superficie utile abitabile e non abitabile;
- Originale e fotocopia dell'estratto di mappa del Catasto Terreni;
- Visura catastale originale e fotocopia del Catasto Terreni;
- Estratto di mappa e visura catastale, in originale e fotocopia, nel caso di recupero di un fabbricato che risulti già censito al N.C.E.U.;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**DA PRESENTARE NEL CASO DI ACQUISTO DI ALLOGGIO ULTIMATO**

- Copia autentica e fotocopia del contratto preliminare di vendita registrato o atto di compravendita;
- Copia autentica e fotocopia del certificato di agibilità/abitabilità. Se trattasi di alloggio privo di abitabilità si richiede:
  - c) certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante i requisiti igienico-sanitari (originale e fotocopia);
  - d) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile (originale e fotocopia);
- Originale delle planimetrie catastali del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (alloggio, cantine, garages ecc) e 7 fotocopie
- Originale e fotocopia dell'estratto autentico di mappa del Catasto Terreni e dell'estratto autentico di mappa Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
- Visura catastale originale e fotocopia del Catasto Terreni e del Nuovo Catasto Edilizio Urbano relativa ai terreni e alle unità immobiliari interessate;
- Relazione tecnica relativa al calcolo analitico della superficie utile abitabile e non abitabile;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**DA PRESENTARE NEL CASO DI ACQUISTO DI ALLOGGI IN FASE DI COSTRUZIONE/RECUPERO**

- Copia autentica e fotocopia del contratto preliminare di vendita registrato;
- Due copie dell'originale vistato dal Comune della tavola di progetto dell'abitazione oggetto di mutuo e relativa concessione edilizia oppure denuncia di inizio attività;
- Copia autentica e fotocopia della documentazione attestante la proprietà dell'area/fabbricato interessata/o alla costruzione/recupero in capo al venditore;
- Originale e fotocopia dell'estratto autentico di mappa del Catasto Terreni.
- Visura catastale originale e fotocopia del Catasto Terreni.
- Originale e fotocopia dell'estratto autentico di mappa e la visura catastale N.C.E.U. del medesimo trattandosi **di acquisto di un alloggio inserito all'interno di un fabbricato in fase di ristrutturazione (già accatastato al N.C.E.U.)** ;
- Relazione tecnica relativa al calcolo analitico della superficie utile abitabile e non abitabile;
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Allega inoltre spontaneamente la seguente documentazione\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dichiaro inoltre \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di cui alla legge regionale n. 11/2002 e delle relative norme di attuazione e di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente domanda:

- è inoltrata dal diretto interessato;
- tramite incaricato;
- a mezzo fax.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ**  
**AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_

in via/fraz/loc. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

Che tra il sottoscritto e il venditore dell'immobile, sia esso privato o socio di impresa costruttrice non esistono vincoli di parentela o affinità di primo grado.

IL DICHIARANTE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

*La sottoscrizione della presente domanda è apposta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.*

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL'EVENTUALE RESTITUZIONE DELLE  
AGEVOLAZIONI CONCESSE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/2002**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_

in via/fraz/loc. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

preso atto di quanto previsto dalla legge regionale del 24 giugno 2002, n. 11 e consapevole che le agevolazioni in esse previste sono erogate all'unico scopo di favorire la delocalizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nelle zone a rischio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 11/2002,

**DICHIARA**

Che le agevolazioni concesse al fine di delocalizzare la propria unità abitativa verranno utilizzate a tal fine e

**SI IMPEGNA**

nel caso di inadempimento e di non rispetto degli obblighi previsti dalla legge regionale n. 11/2002 alla restituzione dell'intera somma concessa come agevolazione, sia per la parte di mutuo che per la parte di contributo, maggiorata degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione, così come previsto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 11/2002.

IL DICHIARANTE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

*La sottoscrizione della presente domanda è apposta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.*